POLIZZA CONVENZIONE LEASING

BENI STRUMENTALI

- ALL RISKS -

SG LEASING

Mod. CONVENZIONE **SG LEASING** Ed. 06/2011

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
Parte del tuo mondo.

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

POLIZZA LEASING
SG LEASING

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it**.**
E-mail: buongiornoreale@realemutua.it
d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.532 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.472 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 500%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE
Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it)**.**

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

La "Polizza Leasing Beni Strumentali All Risks" contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali oggetto dei contratti di leasing stipulati con la SG Leasing spa dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento e la responsabilità conseguente alla proprietà del bene stesso, previo delimitazioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo come previsto nella SEZIONE I dagli Articoli dal 1 al 8, nella SEZIONE II dagli Articoli da 9 al 11, nelle norme comuni negli Articoli da 12 a 24 e nelle condizioni particolari agli Articoli da 1 a 18.
Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte nelle seguenti parti:
Una Scheda Riepilogativa nella quale vengono elencate franchigie e limiti sulle somme assicurate;
La prima parte tratta delle CONDIZIONI GENERALI di assicurazione alle SEZONI I e II e "Norme Comuni" con gli Articoli dal 1 al 24;
La seconda parte tratta delle CONDIZIONI PARTICOLARI valide per i settori corrispondenti con i punti dal 1 al 18.

AVVERTENZA:

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, la polizza infatti prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate nella "Scheda Riepilogativa" e nell'Art. 2 (SEZIONE I), Art.10 (SEZIONE II), Art. 18-19 (Norme Comuni ad Entrambe le Sezioni) e Art.3-4-5-6-11-12-14 (Condizioni Particolari).
Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nella Scheda Riepilogativa e negli Art. 8 (SEZIONE I), 21(Norme Comuni), 7-8-9- 13-14-15-16-17 (Condizioni Particolari).

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	**B**	**C**
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A:
Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B:
Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C:
Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:
Un Utilizzatore dichiara un tipo di utilizzo del bene non conforme a quello effettivo. Si dovrà pertanto controllare la scheda di adesione al contratto per accertare se l'utilizzo corretto del bene prevede un premio diverso da quello applicato.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione , è annuale ed è pagabile:
- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)

oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante;
- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- bancomat o carta di credito (solo nelle agenzie dotate di POS).

7. Rivalse

AVVERTENZA – Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro salvo quanto stabilito dall'Art.18 (Condizioni Particolari).

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA – Il recesso è regolamentato dall'Art.22 (Norme Comuni) del contratto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA – Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.

Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte agli Art. 5-6-7-11-12-13-14 delle Condizioni Generali.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800–320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. **Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP** – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Informazioni

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800–320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

SOCIETÀ - Impresa Assicuratrice e cioè la REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, per il tramite dell'Agenzia di Piacenza in persona del Sig. Trabucchi Dr. Nazario.

ASSICURATO/LOCATORE - il soggetto che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione**.**

ASSICURAZIONE - il contratto di assicurazione.

BENI STRUMENTALI - beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti " cose ".

CONDUTTORE - il locatario delle cose assicurate.

FRANCHIGIA - importo che viene detratto dall'indennizzo risarcimento per ciascun sinistro.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO - la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.

POLIZZA - il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO - la somma che il Contraente deve alla Società.

RISCHIO - la probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SCOPERTO - la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luigi Lana



POLIZZA LEASING
SG LEASING

POLIZZA CONVENZIONE LEASING

BENI STRUMENTALI

- ALL RISKS -

SG LEASING

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

1. CONDIZIONI GENERALI

SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI

1.1 Rischi assicurati

La presente polizza garantisce contro tutti i rischi di danni e/o perdite materiali e diretti, **salvo le esclusioni di cui all'art. 2 che segue, tutte le cose oggetto di contratto di locazione finanziaria fra l'Assicurato e i terzi conduttori, fatta eccezione per quei beni alla cui assicurazione provvederà direttamente il Conduttore con esplicita approvazione dell'Assicurato.** Si intendono incluse in garanzia le cose che il Locatario utilizza in regime di comodato, regolato da apposita convenzione, presso terzi, ed anche quelle cose che il Locatario concede in uso a terzi, fermo l'obbligo del Locatore di rilasciare specifica autorizzazione scritta in merito e di darne comunicazione alla Società Assicuratrice.

1.2. Esclusioni

Sotto questa Sezione la Società non è obbligata per i danni:

a) **di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;**

b) **ai beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del contratto di leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;**

c) **causati con dolo dell'Assicurato, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o del Conduttore;**

d) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**

e) **dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**

f) **alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;**

g) **ai beni assicurati verificatisi durante il trasporto (v. Cond. Part. 1 che segue);**

h) **causati da guasti meccanici ed elettrici, salvo per quanto stabilito nella successiva Condizione Particolare 2;**

i) **a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;**

la Società inoltre non è obbligata per danni e/o perdite:

l) **ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice Stradale (macchine agricole, carrelli e macchine operatrici) nonché attrezzature di cantiere in genere, la Società risponderà per danni e/o perdite ai suddetti beni semprechè tali danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i beni sono destinati, durante lo spostamento nell'ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonché durante gli spostamenti connessi con l'attività dei beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili esclusi, in ogni caso, i danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto;**

m) **ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore (v.si art. 13 che segue);**

n) **aeromobili in genere, natanti e/o attrezzature per lavori in acqua, frese per gallerie, carri varo ed autogrù di portata superiore a 20 t.**

1.3 Somme assicurate

Ai soli fini del calcolo del premio, si conviene che il valore convenzionale attribuito a ciascun bene per ciascuna annualità di locazione deve corrispondere al prezzo di fattura originaria di acquisto dello stesso comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio e collaudo (esclusa IVA).

1.4 Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

1.5 Nomina dei periti liquidatori

Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato con apposito atto.
Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza di voti.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno all'uopo intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo.
A richiesta di una delle Parti il terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro.
Se una delle Parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, il quale deciderà dopo aver sentito le Parti o i loro Delegati.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli.

1.6 Mandato dei periti liquidatori

I periti devono:

a) indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;

b) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate illese, distrutte o avariate;

c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali, concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

Tali risultanze sono obbligatorie tra le parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione intenzionale dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato anche dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

L'arbitrato è irrituale e le parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 810 usque 831 C.P.C., dispensando i periti da ogni formalità giudiziaria.

Il pagamento dell'indennizzo sarà eseguito dalla Società - all'Assicurato o a chi indicato nel contratto di locazione - entro 30 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

1.7 Determinazione dell'ammontare del danno

A) Per beni nuovi
in caso di sinistro, la Società risarcirà il costo di ripristino o di rimpiazzo a nuovo del bene o dei beni colpiti incluse tutte le spese di smontaggio, trasporto, rimontaggio e quanto altro necessario fare con la diligenza del buon padre di famiglia. Dal risarcimento verrà dedotto l'eventuale valore recuperato. Le spese inerenti a modifiche, aggiunte e/o miglioramenti non saranno risarcibili sotto questa polizza.

B) Per beni usati
La liquidazione dei sinistri sarà effettuata secondo il criterio di cui al punto A) che precede ma, in ogni caso, la Società non risarcirà un importo superiore al valore del bene danneggiato al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1.8 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, e **salve le esclusioni di cui all'Art 10) che segue**, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate con la presente polizza.
Si considerano inclusi in garanzia, nel limite del 10% del massimale garantito dalla garanzia RCT, i danni di interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza.

1.9 Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

a) **il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;**

b) **le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.**

L'assicurazione non comprende:

c) **i danni di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;**

d) **per quanto riguarda i beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge;**

e) **i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore degli enti assicurati;**

f) **i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei beni oggetto del contratto di locazione;**

g) **i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e/o Costruttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;**

h) **i danni da inquinamento in genere;**

i) **i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

1.11 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

1.12 Obblighi in caso di sinistro

A) in caso di evento che dia luogo a richiesta di indennizzo in base alla presente polizza, l'Assicurato si obbliga e/o obbliga il Conduttore:

- **a darne avviso alla Società a mezzo telefono o telefax, nonché a farne dettagliata conferma scritta;**
- **a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;**
- **a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito della Società, per eventuali controlli;**
- **a fornire tutte le informazioni e prove che la Società possa eventualmente richiedere;**
- **a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.**

B) Si conviene che - salvo avviso contrario da parte della Società - un incaricato della stessa dovrà poter verificare il danno prima che vengano effettuate riparazioni o modifiche importanti e definitive. Qualora però, l'incaricato della Società non effettuasse le verifiche entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui la Società è venuta a conoscenza del sinistro, l'Assicurato potrà proseguire con le riparazioni o sostituzioni del caso, anche in via definitiva.

1.13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1894 del Codice Civile.

1.14 Errori ed omissioni

In deroga all'art. 1893 del Codice Civile:, gli eventuali involontari errori e/o involontarie omissioni nella descrizione del rischio e/o beni assicurati non costituiranno pregiudizio per la validità della garanzia.
L'Assicurato si impegna a portare a conoscenza della Società tali errori e/o omissioni non appena esso stesso ne venga a conoscenza,e, in caso che le notizie fornite evidenziassero un aggravio del rischio, a convenire con la Società stessa eventuali sovrappremi che si rendessero necessari in conseguenza di detto aggravio.

1.15 Durata delle garanzie

Ferme restando le limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 2 e 10, le garanzie assicurative di cui alle Sezioni I e II decorrono dal momento della consegna delle cose assicurate al Conduttore e/o suoi incaricati ma, in ogni caso, non prima degli otto giorni antecedenti la firma del verbale di consegna da parte del Conduttore stesso e cessano, non alla fine del contratto di locazione, ma al momento dello scarico della cosa assicurata dal tabulato mensile riportante i contratti assicurati.

1.16 Durata della polizza

La presente polizza ha una durata di anni uno, dalle ore 24 del 31/12/04 alle ore 24 del 31/12/05 e non è soggetta a tacita proroga.

1.17 Notifica - tasso e regolazione premio

L'Assicurato si obbliga entro 90 giorni dalla fine di ogni mese di calendario:

1) ad inviare il tabulato riportante l'elenco dei beni in leasing alla fine di ogni mese;
2) ad inviare il Foglio Riepilogativo dei cespiti così suddivisi:
   a) locomotori/carri ferroviari;
   b) macchine operatrici semoventi;
   c) altri beni.

In base alle suddetto comunicazioni la Società procederà alla fine di ogni anno assicurativo al calcolo della media mensile del valore dei beni locati e, sull'ammontare risultante, verrà applicato il tasso di premio annuo del 1,9039./.. imponibile, comprensivo del tasso relativo alla Condizione Particolare n. 5 "Appropriazione Indebita".
Al termine dell'annualità assicurativa, in base al valore medio mensile delle cose locate, si procederà alla regolazione del premio finale dovuto. Il premio di regolazione deve essere pagato entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione. Per l'anticipo premio relativo al successivo periodo annuale di garanzia, verrà considerato il 50% del premio complessivo afferente l'annualità precedente calcolato come sopra. Si precisa che l'anticipo premio sarà considerato quale premio minimo.
Si precisa che il tasso sopraindicato è valido per i beni di cui al punto a) fintanto che il loro valore complessivo non supera lo 0,5% del totale dei beni (a + b + c).
Nel caso in cui tale ipotesi si verificasse, a fine anno, verrà rivisto il tasso unico da applicarsi su tutti i beni per il periodo assicurativo successivo.

1.18 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

L'Assicurato è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di altre polizze da Lui stipulate,contro gli stessi danni, sopra la totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza, così come si obbliga, prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo, a darne avviso alla Società. Questa ha diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato copia della polizza stipulata con altre Società e può recedere dal contratto dandone comunicazione all'Assicurato nel termine di 15 giorni dal ricevimento della copia stessa.

In caso di sinistro, l'Assicurato comunicherà alla Società tutte le altre polizze di cui è a conoscenza, per gli stessi rischi, e ne fornirà copia.

Se, al momento del sinistro, esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o dai Conduttori sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione è operante solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tener conto della presente assicurazione.

Se entro 90 giorni dalla denuncia effettuata alla Società, l'Assicurato non ha ottenuto il risarcimento dalle altre assicurazioni, ha la facoltà di richiedere alla Reale Mutua l'anticipo dell'indennizzo in base alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

La Società avrà il diritto a rivalersi nei confronti delle altre Società di Assicurazioni.

1.19 Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

- **verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, , provvedimento di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o con la violenza, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;**
- **verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;**
- **indiretti da qualsiasi causa originati.**

1.20 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.21 Pagamento dell'indennità – Franchigia

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurazione dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2c).

Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.

1.22 Recesso in caso di sinistro e dalla garanzia scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi e terrorismo e sabotaggio

Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere o dalla singola applicazione colpita da sinistro o dalla stessa polizza convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'Assicurato con lettera raccomandata. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato l'eventuale rateo del premio netto pagato e non goduto.

Fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo il disposto dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Relativamente alla garanzia scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, sebbene le coperture assicurative siano correlate ai contratti di locazione aventi durata poliennale, è consentito alla Società di recedere da codesta garanzia, ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata. Detto Preavviso si intende ridotto a 14 giorni per gli eventi terrorismo e sabotaggio.

1.23 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

1.24 Foro competente - Norme di legge
Il foro competente è quello di Milano.
Per quanto non regolato dalla presente polizza, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

2.1 Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile
A parziale modifica dell'art. 2.g), si precisa che i beni assicurati - destinati per loro natura e/o funzione ad essere spostati frequentemente e abitualmente - sono assicurati anche quando vengono movimentati/trasportati.

2.2 Guasti meccanici ed elettrici
A parziale deroga dell'art. 2h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente ai soli beni locati prima delle ore 24 del 31/06/92, la Società è obbligata per i guasti meccanici ed elettrici.
Per tale estensione di garanzia resta a carico dell'Assicurato l'importo specificato nella Scheda di Polizza.

2.3 Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori ed impianti elettronici (operante per i beni locati prima del 30/06/92)
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che per le apparecchiature assicurate esiste ed opera un Contratto di assistenza tecnica/ manutenzione (pezzi di ricambio compresi) stipulato con il Costruttore, Fornitore o con Ditta da questi esplicitamente autorizzata.
L'Assicurato si impegna, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, ad obbligare il Conduttore a mantenere in vigore detto contratto per tutta la durata della polizza. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto Assistenza tecnica/manutenzione.

2.4 Frese per gallerie, carri varo, attrezzature subacquee ed autogrù di portata superiore a 20 t
L'Assicurato si impegna a comunicare, preventivamente la locazione di attrezzature di varo, frese per gallerie, attrezzature subacquee ed autogru di portata superiore a 20 t. che la Società si impegna ad assicurare a condizioni da stabilire di volta in volta.
In nessun caso quindi, le citate apparecchiature potranno ritenersi automaticamente assicurate come previsto dalla presente Polizza Convenzione.

2.5 Appropriazione indebita (art. 646 Codice Penale)

a) A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente al caso di Appropriazione indebita da parte dell'Utilizzatore dei beni a lui concessi in leasing ed assicurati con la presente polizza, la Società conviene di indennizzare il danno nei confronti dell'Assicurato nei termini e nei limiti previsti dalla presente clausola, fino alla concorrenza di quanto, alla data del sinistro, costituisce il capitale residuo puro, dedotto dal piano di ammortamento finanziario dovuto dall'Utilizzatore per i beni sottratti.
b) l piano di ammortamento finanziario sarà riferito al capitale netto finanziato, intendendosi per tale quello ottenuto dal prezzo del o dei beni locati all'epoca della stipula del contratto, al netto di IVA, dedotto il primo versamento di acconto.
c) Spetta all'Assicurato dimostrare la mancanza dei beni mediante documentazione proveniente dalla Pubblica Autorità avente data certa.
d) Per data del sinistro si intende:
- **qualora venga pronunciata sentenza di fallimento nei confronti dell'Utilizzatore, la data del fallimento stesso, previa conferma da parte del Curatore Fallimentare che i beni non sono stati inventariati in quanto non reperiti;**
- **qualora sia stato esperito Decreto Ingiuntivo per asporto, la data di emissione del Decreto Ingiuntivo stesso.**

e) L'Assicurato dovrà intraprendere tempestivamente le appropriate azioni legali per il recupero dei beni assicurati; qualora dette azioni non consentissero il recupero dei beni, l'Assicurato si impegna segnalare entro 30 gg. alla Società la conseguente denuncia - querela all'Autorità Giudiziaria nei termini di cui al punto F) che segue.
f) L'Assicurato si impegna inoltre a presentare denuncia e/o querela all'Autorità Giudiziaria fornendo copia alla Società di tutti i sinistri per i quali l'indennizzo lordo sia uguale o superiore a euro 10.329,14.

g) Rimane convenuto che l'adempimento dell'obbligazione della Società verrà posto in essere soltanto dopo tre mesi dalla data del sinistro.
h) A richiesta della Società, l'Assicurato si impegna, anche dopo aver ricevuto l'indennità, a continuare le azioni legali per conto ed a spese della Società stessa.
i) Rimane comunque fermo il diritto della Società a rivalersi, anche in via di surroga, fino alla concorrenza dell'indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del fatto doloso.
j) Per questa estensione di garanzia, resta a carico dell'Assicurato, per ogni danno indennizzabile, uno scoperto pari al 15% dell'indennizzo, con il minimo di euro 10.329,14.
k) L'Assicurazione di cui alla presente clausola di "appropriazione indebita" viene prestata fino alla concorrenza di euro 154.937,07 quale esposizione massima della Società per ogni anno assicurativo.
l) Il premio per l'estensione di garanzia prestata con la presente clausola viene determinato applicando il tasso dello promille imponibile sul fatturato e verrà regolato secondo la normativa prevista in polizza.

2.6 Capitale residuo

Premesso che per Capitale Residuo puro si intende quello definito ai punti A) e B) della Condizione Particolare 5.
Le Parti convengono di integrare la polizza Convenzione con la possibilità di garantire determinati beni per il solo capitale residuo puro alle condizioni che seguono:

a) la presente garanzia vale sia per gli enti nuovi che per quelli non nuovi;
b) il capitale complessivo locato in questa forma non potrà superare il 50% del capitale locato complessivo;
c) tasso di premio lordo: pro mille;
d) liquidazione dei danni:
   1. rientrano in garanzia, purché indennizzabili a termini di polizza, solo i danni totali;
   2. s'intende danno totale quando le spese di riparazione o sostituzione del bene danneggiato, calcolate come da art.7, superano il valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
   3. in questo caso la Società indennizzerà come massimo per singolo sinistro, l'importo del Capitale Residuo puro relativo al bene danneggiato calcolato al momento del sinistro;
   4. limitatamente ai beni che l'Assicurato dovrà ritirare per motivi particolari (fallimento, morosità od insolvenza del Conduttore ecc.) e che risulteranno danneggiati e suscettibili di indennizzo a termini di polizza, la Società acconsente ad indennizzare anche i danni parziali, con l'applicazione di una franchigia fissa pari al 20% (ventipercento) del valore allo stato d'uso del bene stesso calcolato come al punto D - 2;
   5. l'indennizzo non potrà comunque superare l'importo del capitale residuo puro calcolato come al punto D - 3.

2.7 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero su beni concessi in leasing per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Non sono indennizzabili i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.
In caso di danno indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia il risarcimento verrà calcolato previa applicazione di una franchigia pari ad € 1.549,37.
In ogni caso, per anno assicurativo e per sinistro, la Società non corrisponderà importo superiore al 50% della somma assicurata per singola locazione col massimo di € 25.822,84.

2.8 Maggiori costi

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento del bene assicurato, la Società indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino ad esempio:

1. l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
2. il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
3. le lavorazioni presso terzi.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
b) difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti.
Il limite di indennizzo per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima del 25% della somma assicurata per bene colpito con il massimo di € 50.000 per sinistro.
Per tutti i sinistri che colpiscano la polizza durante un'annualità assicurativa la Società non indennizza importo superiore a € 200.000.
Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di 3 giorni.

2.9 Limiti di risarcimento

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società non sarà obbligata per un importo superiore a quanto stabilito nella Scheda di Polizza per ciascuna Sezione. Qualsiasi danno risarcito o risarcibile a fronte della presente polizza non ridurrà il limite assicurativo di cui sopra.
Viene data peraltro facoltà all'Assicurato di richiedere coperture per i limiti eccedenti quelli indicati, previa notifica da effettuarsi di volta in volta e salvo il diritto della società a percepire un adeguato sovrappremio da stabilire di comune accordo tra le Parti.
L'Assicurato si impegna espressamente a comunicare mensilmente alla Società gli estremi dei Conduttori con locazioni superiori a euro 2.582.284,50 per consentire l'eventuale visita del rischio da parte della Società.

2.10 Clausola di partecipazione agli utili

Nell'eventualità che il risultato della presente polizza evidenzi un saldo attivo per Reale Mutua, sarà riconosciuta al Contraente una partecipazione del 30% sul saldo attivo, risultante dal prospetto contenente:
a) All'attivo:
- l'ammontare dei premi imponibili incassati, escluse le tasse;
- la riserva sinistri iscritta nel bilancio precedente.

b) Al passivo:
- costi di acquisizione e gestione pari al 30% dei premi di cui al punto (a);
- l'importo dei sinistri liquidati (comprese le spese di perizia e liquidazione nella misura del 5% dell'importo liquidato), il totale delle riserve accantonate per la liquidazione dei sinistri sia del corrente esercizio sia dei precedenti;
- perdite riportate gli anni precedenti.

Entro tre mesi dalla scadenza annuale della polizza e sempre che il presente contratto sia stato rinnovato per l'esercizio successivo con Reale Mutua, si procederà alla corresponsione della partecipazione al saldo attivo.
Qualora il saldo risultante dal prospetto fosse negativo, lo stesso sarà riportato al punto (e) del prospetto dell'anno successivo.

2.11 Franchigia/Scoperto

Ciascun danno indennizzabile a termini di polizza sarà risarcito previa deduzione della franchigia fissa o dello scoperto specificati nella scheda di polizza.

2.12 Territorialità

Le garanzie prestate con la presente polizza sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.
Le locazioni finanziarie di beni ubicati all'interno dei Paesi della CE possono essere garantite, alle condizioni normative/economiche del presente contratto, previa segnalazione alla Società di quanto segue:
- nome della Ditta produttrice del bene;
- nome dell'intestatario del contratto di leasing/Utilizzatore;
- ubicazione dei beni;
- valore complessivo della locazione.

Il pagamento del premio relativo alle sopraccitate locazioni verrà effettuato contestualmente all'emissione del relativo certificato; pertanto i suddetti contratti dovranno essere esclusi dai tabulati mensili di cui all'art. 17.

2.13 Onorario dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo col massimo di € 15.000.

2.14 Rimborso canoni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza

all'Utilizzatore i canoni di locazione che lo stesso è tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da sinistro.

La Società non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da:

a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impedischano o rallentino la forniture, stati di guerra;

c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato;

d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di indennizzo si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e avrà durata massima di 90 giorni.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente garanzia troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione.

Il limite di indennizzo viene stabilito in € 30.000 per ogni sinistro, con il massimo di € 100.000 per tutti i sinistri che colpiscano la polizza durante un'annualità assicurativa.

Per ogni sinistro viene applicata una franchigia di 10 giorni.

2.15 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 100.000 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica.**

L'Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

2.16 Spese e/o Onorari

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Resta comunque confermato che la Società non pagherà per tale titolo ed in entrambi i casi importo superiore a €10.329,14.

2.17 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico – purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria " Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82, **con il limite del 10% del valore del bene con il minimo di € 10.000 ed il massimo di € 50.000 per sinistro, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.**

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto".

2.18 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia ad esercitare il suo diritto di surrogazione, salvo nel caso di dolo nei confronti del Conduttore degli enti assicurati.

L'ASSICURATO
SG LEASING S.p.A.

……..

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
AGENZIA DI PIACENZA

……..

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni Generali:

1.4) Esagerazione dolosa del danno.
1.5 -1.6) Nomina dei periti liquidatori. Mandato dei periti liquidatori.
1.8) Limiti di risarcimento
1.11) Gestione delle vertenze di danno. Spese legali.
1.16) Durata della polizza.
1.18) Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni.
1.22) Recesso in caso di sinistro.

L'ASSICURATO
SG LEASING S.p.A.

……..

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966 – www.realemutua.it – Servizio Buongiorno Reale N. Verde 800-320320 – buongiornoreale@realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione – Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.